**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 E 2020/2021 –**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado nel Comune di Chiusi della Verna.

.

Il servizio di trasporto viene effettuato dai vari “punti di raccolta” individuali o collettivi stabiliti dal Comune, eventualmente in accordo con i Comuni limitrofi, verso i plessi delle scuole frequentate o alla fermata del servizio pubblico di linea, con conseguente ritorno alle rispettive fermate al termine delle lezioni.

Nel servizio complessivo così individuato devono considerarsi compresi ulteriori 1.500 km ad anno scolastico circa senza costi aggiuntivi per:

* Il trasporto nei giorni di svolgimento delle sessioni di esami previste nella sede scolastica della stessa area o presso la sede di Rassina;
* il trasporto degli alunni della scuola secondaria di I° grado alla sede di Chiusi della Verna oppure a quella di Rassina per un massimo di sei giornate straordinarie di sabato nell’anno scolastico;
* massimo di 15 uscite complessive ad anno scolastico per attività curricolari o di istruzione, ciascuna fino ad una distanza non superiore a 30 chilometri dalla sede del plesso scolastico di riferimento, entro l’orario di “entrata/uscita” ordinario e con gli stessi mezzi di trasporto previsti per l’attività oggetto dell’appalto;
* trasferimento degli alunni della scuola primaria in occasione della manifestazione finale annuale dei giochi sportivi (come ad es. Sportgiocando e/o Sportinfesta) nell’ambito dell’Istituto Comprensivo;

Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal presente capitolato.

L’operatore economico potrà, altresì, in sede di offerta tecnica, ampliare le tipologie di servizi offerti gratuitamente all’Amministrazione al fine di arricchire l’offerta in termini migliorativi. A mero titolo indicativo potrà essere offerta gratuitamente l’esecuzione del servizio di trasporto alunni durante lo svolgimento dei campi solari estivi per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi con un chilometraggio presunto pari a 50 km al giorno.

A discrezione del fornitore la possibilità di offrire ulteriori servizi inerenti al trasporto di persone.

La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di completa accettazione del presente Capitolato. In particolare, la Società aggiudicataria firmando il contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

**ART. 1-bis - NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

**- D.Lgs 22.12.2000, n. 395** e **regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005** (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);

**- Legge 218 del 01.08.2003** (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

- **L. 146/90** modificata con **L.11/04/2000 n.83** e **D.P.C.M. 27 gennaio 1994** “principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;

- **D.M. del 31 gennaio 1997** “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” **e ss.mm.ii**. e relativa circolare attuativa del Ministero dei Trasporti n° 23 del 11 marzo 1997;

- **D.LGS. del 13 marzo 2006, n°150** “Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada”;

- **D.M. 01/04/2010** “Caratteristiche costruttive degli scuolabus” **e ss.mm.ii**.

La Società aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio. Deve altresì possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91 “Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”, con particolare riguardo al possesso da parte degli autisti del certificato di idoneità professionale (CAP) al trasporto di viaggiatori su strada previsto dall’art. 6.

**ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO**

Il valore globale dell’appalto ammonta a **€ 494.855,00** oltre IVA nei termini di legge così suddivisi:

- € **247.427,5** per l’importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

- € **247.427,5** oltre IVA nei termini di legge come importo previsto per il rinnovo contrattuale della durata di 3 anni scolastici.

Nel caso in cui l’Autorità competente, in ottemperanza ad obblighi di legge e ad altri atti normativi o per sopravvenute necessità a cui fa seguito una diversa organizzazione, decida di procedere, dandone comunicazione con un congruo anticipo, alla futura chiusura di alcuni plessi scolastici con relativa interruzione del servizio di trasporto scolastico, l’appaltatore non potrà pretendere alcunché (ad es. risarcimento, ecc.).

All’inizio di ciascun anno scolastico o in presenza di una variazione che possa incidere almeno del 10 % sul totale chilometrico della zona, in aumento o diminuzione, verrà effettuata una verifica sulle effettive distanze previste per quell’anno ed a questa quantificazione verrà applicato l’importo chilometrico come risultante dall’aggiudicazione. .

Il corrispettivo risultato dall'affidamento della gara, sulla base di calcoli effettuati dall'operatore economico, è inteso come corrispettivo omnicomprensivo unico, remunerativo di tutte le prestazioni e forniture oggetto dell'appalto di trasporto, così come previsto dai documenti di gara.

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero), quindi la redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81 /2008 non è ritenuta necessaria, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo stimato della manodopera per il triennio di validità del contratto è pari a €. **130.763,00**

La Stazione Appaltante, ha stimato il costo della manodopera sulla base del CCNL DIPENDENTI SETTORE AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI relative al costo del lavoro dei/lle lavoratori/trici di settore, prendendo a riferimento una figura professionale di AUTISTA livello C2 per una stima di n° **6658** ore complessive di guida nel triennio di validità.

**ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO**

Il presente appalto ha una durata di tre anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020 e 2020-2021, con decorrenza dal 10 settembre 2018 al 30 giugno 2021.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dell’appalto per ulteriori tre anni educativi ai sensi del co. 5 dell’art. 63 del Codice previo avviso da comunicarsi per iscritto all’aggiudicataria, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. L’Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa.

L'esecuzione del servizio di trasporto scolastico avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dell’Aggiudicataria, la costituzione della cauzione di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, nonché la presentazione degli ulteriori documenti necessari per consentire l’avvio del servizio (es. possesso delle autorizzazioni di cui all’art. 6, delle polizze assicurative richieste, etc…).

L’impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato e nella restante documentazione di gara o indicati per scritto dal competente ufficio della stazione appaltante.

**ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

La ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con l’impiego di un quantitativo diautomezzi con la capienza specificata al successivo art. 5 del Capitolato, al fine di garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata che in uscita da scuola, con posti esclusivamente a sedere.

La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’ufficio scuola. In tale eventualità la ditta si impegna a svolgere dei viaggi supplementari al fine di consentire il trasporto di tutti gli utenti anche con orari di ingresso e uscita diversificati nell’arco della giornata purché tali trasporti non richiedano l’utilizzo contemporaneo di automezzi superiore a quanto previsto e richiesto da presente capitolato speciale d’appalto.

In particolare, devono essere attuate le seguenti condizioni:

1. L’Appaltatore deve rispettare il calendario, gli orari ed i percorsi che sono consegnati dall'Ufficio comunale servizi scolastici così come deve rispettare tutte le successive variazioni dipendenti da modifiche ai calendari scolastici o da una differente articolazione oraria delle lezioni stabilite dalle autorità scolastiche competenti.
2. I percorsi dei servizi ordinari fissi sono riportati, a titolo indicativo, secondo i dati attualmente a disposizione, nel prospetto allegato al presente Capitolato denominato “percorsi e territorio”;
3. Le variazioni di percorsi (aumento o diminuzione di fermate), orari, veicoli richiesti ed utenti interessati, in rapporto alle effettive esigenze cui il servizio in argomento deve obbligatoriamente sottostare, comunicate dal Comune, non saranno per l’Appaltatore argomento per avanzare obiezione alcuna o per pretendere compensi o rimborsi aggiuntivi rispetto a quanto già contemplato nel presente Capitolato.
4. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la presenza del medesimo conducente su ciascun veicolo per tutta la durata di ciascun anno scolastico, fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità. In tutti i casi in cui dovesse procedere alla sostituzione del personale stabilmente addetto, l’Appaltatore è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio comunale servizi scolastici, con contestuale trasmissione dei documenti abilitativi. Le modalità di contenimento del turn over del personale addetto al servizio dovranno essere descritte all’interno dell’offerta tecnica.
5. L’Assistenza agli alunni trasportati, quando prevista per legge, è garantita dall’Amministrazione Comunale, a proprie spese, mediante personale appositamente incaricato che l’Appaltatore dovrà avere cura di prelevare e lasciare nei luoghi indicati nel piano trasporti.
6. L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permessa la salita sui mezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale addetto alla vigilanza degli alunni delle scuole dell’infanzia. A tal fine l’Ufficio comunale servizi scolastici all’inizio dell’anno scolastico e nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’**elenco** degli alunni aventi diritto all’Appaltatore e al personale addetto all’assistenza al trasporto. Il personale addetto all’assistenza al trasporto, oltre a verificare che il servizio sia usufruito dai soli aventi diritto, collaborerà con i conducenti degli autobus al puntuale rispetto dei percorsi e degli orari.
7. Ogni fase del trasporto scolastico deve avvenire in condizioni di massima sicurezza.
8. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo tale che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti. I veicoli, al termine delle lezioni, non dovranno lasciare i punti di raccolta presso i plessi scolastici prima dell’orario stabilito e comunque, in ogni caso, la partenza potrà avvenire solo dopo che siano saliti a bordo tutti gli alunni aventi diritto per quel viaggio, anche se trasportati in più volte e non deve esserci alcuno nelle vicinanze del mezzo.
9. Vanno sempre evitate manovre di retromarcia in presenza di persone a terra.
10. Il tempo di percorrenza a bordo del veicolo deve essere il più possibile ridotto – tale riduzione non deve essere mai la conseguenza di una elevata e non sicura velocità di transito.
11. Gli alunni devono essere lasciati alle fermate di discesa in presenza di un familiare adulto od altra persona adulta indicata come specificato all’art.6 punto 3.

**4.1 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio richiesto all’impresa aggiudicataria si svolgerà in linea con il calendario scolastico della Regione Toscana dal lunedì al venerdì per le scuole dell’infanzia e primarie e dal lunedì al sabato per la secondaria. Ordinariamente il servizio deve essere svolto per presunti 175 giorni oltre 35 per il sabato al Corsalone, per ciascun anno scolastico nelle seguenti fasce orarie:

a) Tra le 7.00 e le ore 14,30 per la scuola secondaria; in caso di rientro pomeridiano le ore 17;

b) Tra le 7.15 e le ore 16,30 per la scuola dell’infanzia;

c) Tra le 7.15 e le ore 17.00 per la scuola primaria;

Il servizio può implicare l’uso di un mezzo aggiuntivo nelle due giornate di rientro pomeridiano della scuola secondaria di Chiusi della Verna quando l’uscita è concomitante con le scuole dell’infanzia e primaria.

Il rientro pomeridiano, tempo pieno o orario prolungato, potrà avvenire indifferentemente presso la sede di Chiusi della Verna o quella di Rassina.

**4.2 – LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI PERCORSI**

Il servizio dovrà svolgersi sul territorio del Comune di Chiusi della Verna nelle seguenti aree geografiche:

* **CHIUSI DELLA VERNA** (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate nel Parco 1° maggio);
* **CORSALONE** (scuole dell’infanzia e primaria ubicate in Via Fanfani e secondaria di I° grado ubicata in Rassina);
* **VALLE SANTA** (scuole dell’infanzia e primaria e secondaria di 1° grado ubicate in Corezzo e secondaria di 1° grado di Chiusi della Verna e Rassina);

Potrebbe rendersi necessario in qualche caso lo svolgimento del servizio entro i 5 km oltre il confine territoriale;

I chilometri da percorrere sono quantificabili indicativamente come segue:

* 120 km/giorno per l’area di Chiusi della Verna;
* 75 km/giorno per l’area del Corsalone oltre circa 25 km per ogni sabato scolastico;
* 95 km/giorno per l’area della Valle Santa.

Nello svolgimento di questo servizio a supporto dell’attività scolastica e per agevolare i diritto allo studio, la quantificazione dei chilometri per la zona di Chiusi della Verna include anche gli spostamenti bisettimanali andata e ritorno per la sede di Rassina, posta nel Comune di Castel Focognano, e sono quantificati in chilometri 6480 ad anno scolastico (60 viaggi-54 km ciascuno) e con orario delle lezioni dalle 8,20 alle 16,00, fatta salva una diversa futura organizzazione. Questi trasporti, svolti agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente capitolato, saranno gestiti direttamente dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino con riferimento a ai seguenti atti:

*-      Del. GRT n. 1148 del 22.11.2016 ad oggetto Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'attuazione del progetto di area interna del Casentino-Valtiberina”*

*-      Del. GRT n. 584 del 29.054.2017 ad oggetto “Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione dello schema di Accordo di programma quadro tra Regione Toscana, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero della Salute e Unione dei Comuni Montani del Casentino”*

*-      Accordo di programma quadro Regione Toscana Area Interna “Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti dello spirito”Quadro il cui iter si è concluso in data 24 gennaio 2018.*

Gli adempimenti inerenti questa parte del servizio come impegno di spesa, liquidazione, rendicontazione e quant’altro richiesto dal progetto, saranno a carico dell’Unione dei Comuni, inclusa la fatturazione diretta allo stesso Ente.

Le aree territoriali oggetto del servizio presentano le seguenti caratteristiche:

• **Corsalone**: territorio di fondo valle con qualche frazione in altura ma sempre su quote basse, collinari; le strade sono principalmente asfaltate con qualche eccezione; è prevista la percorrenza ripetuta della trafficata SR 71;

• **Chiusi della Verna e Valle Santa**: territorio tipicamente montano con tratti a quote superiori ai 1000 m slm che risente normalmente di condizioni meteorologiche tipicamente invernali quali neve e ghiaccio; le strade nell’area del Capoluogo sono tutte asfaltate mentre nella Valle Santa vi sono tratti importanti, di numerosi chilometri, non asfaltati.

Per ottenere ulteriori indicazioni, le imprese invitate potranno prendere visione dei documenti allegati alla procedura di gara sulla piattaforma START relativi alla mappa del territorio con le tre destinazioni evidenziate, oltre agli itinerari eseguiti nell’ultimo anno scolastico.

**ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEI MEZZI IMPIEGATI**

L’impresa aggiudicataria, per l’espletamento del servizio, dovrà avere la piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato o, nei termini e fino alle quantità previste contrattualmente, tramite subappalto a favore dell’impresa all’uopo incaricata.

Dovrà disporre di una rimessa dei mezzi utilizzati che sia locata nel territorio comunale di Chiusi della Verna, nonché la presenza effettiva di un veicolo di riserva idoneo al servizio, da utilizzare per eventuale sostituzione di mezzi guasti.

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dare evidenza dei titoli di disponibilità della rimessa/e che saranno utilizzate durante l’esecuzione del servizio (es. a mero titolo indicativo: proprietà dei locali, affitto).

Dovrà comunque essere garantita la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni degli stessi in caso di guasto meccanico o incidente.

L’Appaltatore deve garantire la disponibilità di veicoli, aventi le caratteristiche necessarie per esser utilizzati per il trasporto scolastico, da utilizzarsi in caso di necessaria sostituzione di quelli in uso a causa di guasto meccanico, incidente o altro. L’Appaltatore deve garantire la suddetta sostituzione entro 1 ora dal momento in cui è a conoscenza del disguido, senza costi aggiuntivi per il Comune.

L’impresa dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata attiva ove sia possibile inviare qualunque comunicazione inerente il servizio ed un recapito telefonico attivo per le urgenze.

Delle comunicazioni inviate ai suddetti recapiti, l’Appaltatore sarà considerato in piena conoscenza senza che possa a tale fine sollevare eccezione di sorta.

Il numero dei mezzi impiegati non potrà essere inferiore a **4** (un veicolo per ogni area geografica oltre ad un mezzo aggiuntivo nell’area di Chiusi delle Verna da utilizzare in occasione del rientro della scuola secondaria). Una maggiore disponibilità dei mezzi di scorta potrà essere descritta in sede di presentazione dell’offerta tecnica.

I mezzi di trasporto dovranno possedere le caratteristiche compatibili con la rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, descritte al precedente articolo 4.2 del presente capitolato.

La capienza dei mezzi impiegati dall’appaltatore dovrà essere tale da consentire il minor numero di spostamenti da e per la scuola ed il minor tempo possibile di permanenza a bordo degli utenti rispettando sempre quanto indicato al punto 11 dell’art. 4. In ogni caso, questi dovranno accogliere:

- Minimo 15 passeggeri per Chiusi della Verna;

- Minimo 15 passeggeri per Corsalone;

- Minimo 19 passeggeri per Valle Santa;

Oltre ai posti previsti sopra, il mezzo deve poter ospitare almeno un adulto incaricato della vigilanza/assistenza ove prevista.

L’uso di un veicolo di capienza maggiore è sempre consentito per agevolare lo svolgimento del servizio; l’uso di un veicolo con capienza inferiore è consentito solo in accordo con il Comune. Il veicolo deve corrispondere alle caratteristiche stabilite con D.M. 31-1-1997 ed essere pienamente conforme al Nuovo Codice della Strada ed ogni altra disposizione vigente, generale o speciale.

È a carico dell’appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per l’esecuzione dell’appalto. In sede di presentazione dell’offerta tecnica il fornitore dovrà dettagliare il piano delle manutenzioni ordinarie che saranno svolte nel corso del periodo dell’esecuzione dell’appalto. Questo, sarà valutato dalla commissione con attribuzione di relativo punteggio.

Infatti, la sussistenza degli elementi indicati all’interno dell’offerta tecnica che soddisfino i criteri di valutazione indicati all’interno del Disciplinare sarà valutata positivamente dalla Stazione Appaltante con attribuzione di un punteggio da parte della Commissione giudicatrice.

A seguito di ciascun intervento di manutenzione avvenuto in ossequio a quanto proposto all’interno della propria offerta tecnica in sede di gara, l’appaltatore dovrà darne evidenza all’amministrazione con produzione della documentazione attestante l’avvenuta manutenzione da inviare a mezzo mail all’attenzione del Responsabile del contratto. Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento degli interventi di manutenzione come da offerta tecnica presentata in gara, l’Amministrazione, all’interno del suo potere di verifica e controllo circa la regolare esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di applicazione delle relative penali. L’Ente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e nonché la possibilità di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie al fine di tutelare la sicurezza degli utenti del servizio.

Qualora venga riscontrata l’inadeguatezza del mezzo sia per caratteristiche strutturali che in relazione al luogo di svolgimento dell’attività potrà essere richiesto e concordato con l’impresa il suo adeguamento o sostituzione.

La ditta aggiudicataria si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale copia del certificato di revisione annuale dei mezzi, ove necessaria, di sua proprietà ed in uso e di ogni eventuale altra verifica o ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti. La ditta aggiudicataria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

In sede di presentazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno specificare a quale classe ambientale appartengono i veicoli che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio. Al fine di prediligere i mezzi a minor impatto ambientale la Commissione distribuirà un punteggio corrispondente a seconda della categoria di appartenenza dichiarata, come specificato nella relativa Tabella all’interno del Disciplinare.

Il soggetto aggiudicatario accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed i controlli dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile e della Polizia Municipale del luogo e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.

**ART. 6 – PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E COMPORTAMENTO**

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’appaltatore risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale da impiegare alla guida deve possedere la patente di guida **categoria D** con carta di qualificazione del conducente (**CQC**). La documentazione di guida deve in ogni caso essere valida per il mezzo utilizzato.

In caso d’uso anche solo occasionale o comunque temporaneo di autovetture adibite a noleggio con conducente, il conducente deve possedere la patente di guida corrispondente ed il certificato di abitazione professionale.

Durante l’esecuzione del servizio, il personale deve altresì essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell’autista e della Società appaltatrice che gestisce il servizio;

- dotato di telefono cellulare, con gestore attivo nell’area geografica di riferimento, idoneo per la conversazione durante la guida (vivavoce e/o auricolare), per consentire la tempestiva comunicazione alla Società aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio, che richieda il contatto anche immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, con la Società appaltatrice o con il Comune.

Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, delle autorità e del personale dipendente del Comune di Chiusi della Verna.

La tipologia di servizio impone che sia tenuto un comportamento decoroso, pertanto è vietato, a mero titolo indicativo e non esaustivo:

* usare parole volgari;
* fare uso di alcool o sostanze stupefacenti;
* fumare sul mezzo;
* utilizzare il telefono cellulare sul mezzo per scopi privati;

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e comunque in caso di difetto di capacità professionale ed inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertato dall’Amministrazione, la ditta aggiudicataria è tenuta alla sostituzione degli autisti su motivata segnalazione dell’Amministrazione Comunale.

L’Appaltatore si impegna in ogni caso a sostituire immediatamente gli addetti responsabili di accertati comportamenti di gravità tale da rendere assolutamente inopportuna la destinazione degli stessi al servizio di trasporto scolastico.

Gli autisti hanno la responsabilità dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sui veicoli, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono.

Tutti gli obblighi sopra elencati vincolano l’impresa appaltatrice.

È fatto divieto al conducente di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione e di deviare dal percorso concordato ed effettuare fermate non previste.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con i genitori e con il personale docente circa la possibilità di effettuare variazioni al servizio (variazioni d’orario, di ubicazione delle fermate, inserimenti di nuovi alunni nel percorso definito e/o altro).

Il personale non dovrà prendere ordini da estranei durante l’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza e/o viabilità.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze riguardanti i minori, in ottemperanza alle vigenti normative in materia di privacy; deve però comunicare alla Società appaltatrice ogni avvenimento che può interferire o compromettere il buon andamento del servizio, la quale provvede a informare prontamente il Comune.

Il personale addetto al servizio di trasporto deve assicurare che gli alunni mantengano un comportamento corretto, rimanendo seduti ed evitando schiamazzi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente inerente l’uso delle cinture di sicurezza ove previste (D.lgs. 150/2006).

In caso di comportamento scorretto e di particolare gravità di un alunno, l’autista lo segnala per iscritto al Comune il quale provvede ad adottare nei confronti della famiglia il più idoneo fra i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;

- sospensione dall’utilizzo del servizio.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo l’impresa richiederà direttamente il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi, informando il Comune che rimarrà comunque estraneo ad ogni ipotesi di risarcimento.

Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti osservano le seguenti prescrizioni:

1. rispettare rigorosamente le norme del vigente Codice della strada;
2. non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dal comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali; è fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato e l’eventuale personale comunale per verifica o altre esigenze organizzative.
3. assicurarsi che, alle rispettive fermate, i bambini vengano presi in custodia da familiari e/o da persone responsabili e conosciute. In caso contrario il personale avrà cura di mettere in atto gli opportuni accorgimenti per salvaguardare la sicurezza e la tutela del minore: in caso di assenza alla fermata di un genitore o suo delegato, chiamare subito la scuola di partenza e tentare un contatto telefonico con i familiari direttamente o tramite la scuola, eventualmente condurre l’utente nuovamente a tale scuola;
4. non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
5. in caso di incidente o di problemi di varia natura, richiedere e aspettare l’arrivo dei soccorsi e prestare personalmente il soccorso possibile;
6. consegnare tempestivamente alla Scuola oggetti rinvenuti sull’automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
7. adoperarsi affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni, questo andrà segnalato all’Ufficio Istruzione del comune.
8. regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il comune declina ogni responsabilità;
9. rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni;
10. effettuare su ogni automezzo un accurato controllo per verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal comune alla Ditta aggiudicataria;
11. segnalare al Responsabile dell’Ufficio Istruzione del comune la presenza di alunni non compresi nell’elenco che il Comune consegnerà per ciascun mezzo all’inizio dell’anno scolastico, provvedendo, se necessario, ad aggiornarlo nel corso dello stesso anno.

In sede di offerta tecnica, il concorrente dovrà descrivere il piano di formazione professionale del personale impiegato nell’appalto che eventualmente sarà svolto durante l’esecuzione del contratto, affinché gli autisti abbiano conoscenze di base, a mero titolo indicativo e non esaustivo, sui temi del soccorso stradale, anti - bullismo etc.

In fase di esecuzione del contratto, l’appaltatore a seguito di ciascun intervento formativo svolto sulla base del calendario proposto in sede di offerta tecnica, dovrà darne evidenza all’amministrazione con produzione della documentazione attestante l’avvenuto svolgimento del/i corso/i di formazione professionale da inviare a mezzo mail all’attenzione del Responsabile del contratto. Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del/i corso/i come da offerta tecnica presentata in gara, l’Amministrazione, all’interno del suo potere di verifica e controllo circa la regolare esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di applicare delle relative penali.

La ditta aggiudicataria si impegna, in sede di sottoscrizione del contratto, a fornire al Comune di Chiusi della Verna, in forma scritta all’indirizzo email – PEC [comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it](mailto:comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it) così come indicato dal Direttore di esecuzione del contratto/RUP, tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

1. elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato e le loro qualifiche;
2. il nominativo del referente presente sul territorio che possa garantire la massima reperibilità sia nei rapporti con gli autisti che nei contatti con gli uffici comunali;
3. nominativo del responsabile della sicurezza;

L’elenco nominativo del personale addetto al servizio dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e degli estremi del documento di patente di guida. La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti.

Ulteriori obblighi dell’appaltatore sono determinati all’art. 8 del presente Capitolato.

**Art. 6 bis - Clausola sociale**

Nel rispetto dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016, per promuovere la stabilità occupazione del personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario si impegna ad assumere prioritariamente, per l’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato.

Ciò al fine di garantire la continuità del rapporto con gli utenti destinatari del servizio, applicando i CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e garantendo il mantenimento dell’inquadramento attuale e i diritti maturati a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione prescelta dall’aggiudicataria subentrante.

**ART. 7 – POLIZZE ASSICURATIVE SUI MEZZI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: RCA – RCT/RCO**

È a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione *"a regola d'arte",* nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, animali o alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;

Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera l'Amministrazione Comunale ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

-conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

-danni subiti da terzi trasportati;

-trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

-veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT, corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti del Comune, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero).

Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall'appaltatore.

Durante il periodo contrattuale l’appaltatore dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento, al Comune di Chiusi della Verna ogni documento relativo alle predette polizze, compreso l'eventuale rinnovo e la copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata al Comune come indicato nell’ultimo comma dell’art. 8.

**ART. 8. – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE**

Il Servizio oggetto dell’appalto deve essere considerato: servizio pubblico essenziale per il Comune di Chiusi della Verna e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sciopero del personale dipendente il servizio dovrà comunque essere garantito nelle modalità previste dall’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il comune potrà sostituirsi all’Impresa per l’esecuzione d’ufficio in danno e spese a carico dell’inadempiente oltre che applicare le previste penalità.

Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l’aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all’Ente appaltante tramite fax, e.mail, Pec, telefono.

L’impresa dovrà:

1. garantire sempre il servizio provvedendo a sostituire i mezzi ed il personale in caso di contrattempi che potrebbero verificarsi nell’espletamento del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità o maggiori spese;
2. obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio, nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare sarà tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia;
3. rispettare quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative concernenti criteri e direttive per l’immatricolazione degli autobus;
4. garantire in caso di necessità e di formale richiesta da parte del Comune, la fornitura di adeguati ausili per eventuali alunni portatori di handicap, entro e non oltre quindici giorni dalla relativa richiesta;
5. nel periodo invernale, individuato da apposita ordinanza degli organi preposti, dovrà provvedere all’installazione di pneumatici da neve anche nel caso in cui i mezzi utilizzati siano muniti di catene a bordo ed avere sempre completamente efficiente l’impianto di riscaldamento dell’abitacolo del veicolo.
6. in nessun caso trasportare sui mezzi un numero di alunni superiore a quello indicato nel libretto di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto;
7. Apporre sulle fiancate laterali o sul parabrezza dei mezzi utilizzati la scritta “Trasporto Scolastico – Comune Chiusi della Verna”.

La disponibilità giuridica e materiale del mezzo richiesto per l'effettuazione del servizio di cui trattasi costituisce presupposto essenziale ai fini dell'aggiudicazione alla gara.

Prima della stipula formale del contratto o comunque prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore invierà al Comune copia dei documenti di guida dei conducenti e dei documenti di circolazione dei veicoli inclusa copia della polizza assicurativa R.C.A. nonché le polizze RCT e RCO così come stabilito all’art. 7 del presente Capitolato. In assenza di tali documenti il contratto non potrà essere stipulato né il servizio iniziato.

**ART. 9 – PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE STIPULATO TRA PREFETTURA, PROVINCIA, CAMERA DI COMMERCIO ED I COMUNI DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

In data 31 ottobre 2015 anche il Comune di Chiusi della Verna ha aderito al “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale” proposto dalla Prefettura di Arezzo.

Tale Protocollo dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto. Il contratto è soggetto ad immediata e automatica risoluzione ogni qualvolta le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo.

La presentazione dell’offerta equivale ad espressa dichiarazione di conoscenza del suddetto Protocollo da parte della ditta e di sottoscrizione di quanto segue:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

(Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora la impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all’art. 91 e 94 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, co. 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fine dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.

Clausola n. 3

(Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L’impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Le dichiarazioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto o subcontratto e la loro violazione è sanzionata con la risoluzione automatica ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

# ART. 10 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 111 del D.L.gs. 50/2016 il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario attraverso il R.U.P. o suo delegato.

Per accertare l’osservanza da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni indicate nel presente Capitolato, l’Amministrazione, tramite suoi funzionari e/o incaricati o a mezzo di apposite Commissioni potrà effettuare, senza alcun preavviso e senza che ciò sollevi la ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, controlli relativi ad ogni fase attinente l’esecuzione del servizio ed in particolare:

1. regolare svolgimento del servizio (orari, fermate, condotta di marcia, pulizia dei mezzi etc);
2. documentazione relativa ai mezzi utilizzati ed alle coperture assicurative;
3. idoneità del personale impiegato nell’appalto;
4. rispetto delle norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

Tale attività di controllo potrà avvenire tramite richiesta di documentazione e/o ispezioni ai mezzi e durante i percorsi.

La ditta è obbligata a fornire agli incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo le informazioni e la documentazione utile e consentendo, in ogni momento, il loro accesso ai mezzi.

L’Amministrazione segnalerà le eventuali irregolarità alla ditta tramite e-mail, fax o PEC, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di conferma, saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 17, con segnalazione alle Autorità competenti.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge e/o dal presente Capitolato.

# ART. 11 – PAGAMENTI

# Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa presentazione di regolari fatture mensili posticipate emesse dall’Appaltatore con l’indicazione del mese di riferimento, per l’importo su ciascuna fattura corrispondente ad un mese dell’importo complessivo (totale del periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno diviso per il numero dei mesi) oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto nella misura di legge.

La fattura dovrà essere nel formato XML secondo lo standard di legge e pervenire attraverso il Sistema di Interscambio con invio utilizzando il **Codice Univoco Ufficio** **UF8WZB.**

# La liquidazione delle fatture avverrà dopo la verifica, effettuata dal Comune, della corrispondenza tra le prestazioni fatturate con quelle ~~effettuate~~ svolte.

# L’esecuzione del pagamento avverrà entro il termine massimo di trenta giorni “fine mese” decorrenti dalla data delle fatture, purché presentate entro il mese successivo all’emissione.

# Decorso tale termine, previa costituzione in mora, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori, fatto salvo il caso in cui il Comune dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da impossibilità derivante da causa non imputabile.

# Gli interessi moratori, di cui all’art. 1224 del Codice civile, sono dovuti in misura pari a quella degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del Codice civile, così come anno per anno determinati.

# Relativamente al ricevimento delle fatture fa fede unicamente la data di registrazione al Protocollo del Comune di Chiusi della Verna.

# L’appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente appalto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore con la periodicità che riterrà opportuna, l’esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (in analogia a quanto disposto dall’art. 5 della legge 82/94), in mancanza potrà sospendere i pagamenti o comunque procedere alle trattenute di cui al precedente art. 15.

In ogni caso la regolarità contributiva è accertata ad ogni pagamento mediante l’acquisizione di documento di regolarità contributiva (DURC) valido.

# ART. 12 – PENALITA’

In caso di accertata violazione degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali di cui sopra, il Comune si conformerà alle disposizioni dell’art. 30 co.5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

Per l’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, il Comune, previa formale contestazione degli addebiti tramite comunicazione all’indirizzo e-mail PEC dichiarato, esame delle eventuali contro deduzioni (che dovranno pervenire entro il termine richiesto mai superiore a dieci giorni di calendario), applicherà all’Appaltatore una penale variabile da euro 100 (cento) ad euro 1.000 (mille) come di seguito indicato a seconda della gravità dell’inadempienza riscontrata e fatto salvo l’addebito di eventuali spese che il Comune dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

1. Euro 300/giorno – nel caso di **mancata esecuzione dell’intero servizio**, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto;
2. Euro 150/giorno – nel caso di **uso di un mezzo diverso** da quello dichiarato,
3. Euro 250/giorno - nel caso di **mancata esecuzione parziale del servizio** (relativamente ad uno o qualcuno soltanto degli autobus);
4. Euro 200/giorno - nel caso di **mancata sostituzione di personale**, a seguito di inadeguatezza accertata, quando ciò sia richiesto ai sensi dell’art. 15 del Capitolato, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto;
5. Euro 150/giorno - nel caso di **mancata sostituzione di veicolo guasto** o non utilizzabile nel tempo prescritto;
6. Euro 200/infrazione – nel caso di **comportamenti scorretti degli addetti** ai sensi dell’art. 6 del Capitolato;
7. Euro 100/infrazione - nel caso di **mancato rispetto dei percorsi** (salto di fermata) o nel caso in cui non ottemperi alle disposizioni relative all’organizzazione del servizio impartite dal Comune;
8. Fino ad Euro 200/infrazione - nel caso di **rifiuto dei controlli sulla regolarità del servizio** disposti dal Comune, ivi compreso il mancato svolgimento del/i corso/i di formazione professionale offerti in sede di gara nei tempi previsti dalla stessa impresa in sede di offerta tecnica; il mancato/parziale/difforme svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria rispetto ai tempi e alle modalità previsti dalla stessa impresa in sede di offerta tecnica.
9. Euro 200/infrazione – nel caso di **reiterate carenze organizzative** (ritardi – disguidi – efficienza e pulizia dei mezzi);
10. Euro 300/giorno **mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza** (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.)
11. Euro 150/ogni due violazioni accertate al Codice della Strada;
12. Euro 150/infrazione per uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
13. Euro 150/infrazione per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel presente articolo;

In analogia a quanto sopra, nell’ambito degli importi minimi e massimi sopra riportati, verranno applicate le penalità relative a differenti fattispecie.

Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso in cui l’Appaltatore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile all’Appaltatore stesso.

L’ammontare della penale sarà detratto dal primo pagamento utile, in caso di insufficienza, fatta salva la possibilità per l’Appaltatore di procedere al versamento presso la Tesoreria Comunale, l’ammontare verrà prelevato dalla cauzione depositata.

Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della ditta o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% dell'importo annuo del contratto, al netto di IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto *ipso iure.*

# ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle fattispecie previste all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

a) fallimento della Ditta Aggiudicataria;

b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda della ditta aggiudicataria, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune;

c) cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune.

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

1. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
2. reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di euro 2.000,00 nel corso di un anno scolastico;
3. mancata ed ingiustificata, anche singola, prestazione del servizio di trasporto scolastico, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali, eccezionali e di grande entità;
4. mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
5. perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto;
6. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
7. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile;
8. violazione delle norme relative al subappalto e al divieto di cessione del contratto;
9. violazione delle disposizioni contenute all’interno del Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale” tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio ed i Comuni della provincia stessa.

In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni svolte.

# ART. 14 – CESSIONE E SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, la Società rimane l’unica responsabile contrattuale nei confronti del Comune, relativamente all’esatta e puntuale esecuzione del servizio originariamente affidatole.

I servizi oggetto del presente capitolato sono affidati in esclusiva alla Società per tutta la durata del contratto. La Società non potrà trasferire o cedere a terzi il contratto o parte di esso, né gli impegni o gli obblighi da esso derivanti.

# ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà, su indicazione del Comune di Chiusi, in una delle forme stabilite dalla legge.

Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula del contratto e l’eventuale sua registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto all’Amministrazione.

La Società aggiudicataria resta impegnata alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre il Comune resta impegnato dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.

# ART. 16 - SCIOPERI E ASSEMBLEE

In materia di scioperi si applica al presente affidamento quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero. In caso di sciopero del personale dipendente il servizio dovrà dunque essere garantito nelle modalità previste dall’art. 1 della **L. del 12 giugno 1990 n. 146**.

# ART. 17 – FORO COMPETENTE

# In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Arezzo.

# ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati acquisiti per la partecipazione alla gara d’appalto e per la gestione del conseguente contratto, esclusivamente per lo svolgimento di attività e per l’assolvimento di obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materie di appalti pubblici di servizi.

In ordine al procedimento per l’appalto cui si riferisce il presente capitolato, si informa che:

– le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni sulla base dei dati medesimi;

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;

- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90;

– i diritti spettanti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003;

– il titolare del trattamento è il Comune.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L’Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune. In particolare l’appaltatore: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell’appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

# ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato in materia di procedure di gara e criteri di aggiudicazione, di requisiti di partecipazione, di modalità di presentazione delle offerte, di aggiudicazione, di oneri a carico dell’aggiudicatario, di raggruppamenti di imprese, etc., si rimanda al D. Lgs. 50 del 2016 e successive modifiche intervenute, alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all’art. 1681 e seguenti in materia di trasporto di persone.

**Chiusi della Verna, 28-7-2018**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Dott. Giuseppe del Pianta**

**Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”***